

CITTA' DI ERCOLANO



SETTORE SERVIZI TECNICI

Servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale, - codice CER 21.01.08, per mesi quattro (4)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lì, 26/05/2015

Il Dirigente
(Ing. Ripoli Andrea)



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

Nel seguito, si farà riferimento a:

- **Codice dei contratti pubblici:** D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- **D.P.R. n. 207 del 2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Il Dirigente



Indice:

- art. 1 Servizi oggetto dell'appalto*
- art. 2 Definizioni - Nomine*
- art. 3 Obbligo di continuità dei servizi*
- art. 4 Durata dell'appalto*
- art. 5 Estensione dell'appalto*
- art. 6 Valore dell'appalto – Quantitativo da smaltire*
- art. 7 Nuova Normativa*
- art. 8 Conoscenza delle condizioni di appalto*
- art. 9 Effetto obbligatorio del contratto*
- art.10 Soggetti ammessi alla gara*
- art.11 Requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/06*
- art.12 Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D.Lgs. n. 163/06*
- art.13 Requisiti di capacità economica finanziaria ex art. 41 D.Lgs. n. 163/06*
- art.14 Requisiti di capacità tecnica professionale ex art. 42 D.Lgs. n. 163/06*
- art.15 Garanzia della qualità ex art. 43 D.Lgs. n. 163/06*
- art.16 Gestione ambientale ex art. 44 D.Lgs. n. 163/06*
- art.17 Possesso dei requisiti da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi*
- art.18 Criterio di aggiudicazione*
- art.19 Modalità di aggiudicazione*
- art.20 Modalità di stipulazione del contratto*
- art.21 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto*
- art.22 Documenti che fanno parte del contratto*
- art.23 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*
- art.24 Cessione del contratto*
- art.25 Cessione del credito*
- art.26 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare*
- art.27 Osservazione della legge e dei regolamenti*
- art.28 Rapporti contrattuali*
- art.29 Sede legale dell'Appaltatore*
- art.30 Tutela della privacy*
- art.31 Riferimento alla legge*
- art.32 Corrispettivo dell'appalto – Invariabilità del prezzo*
- art.33 Modalità e termini per l'avvio dell'esecuzione del contratto*



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

art.34 – Modalità di conferimento

art.35 – Controllo e vigilanza

art.36 Sospensione dell'esecuzione del contratto

art.37 Termine per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto

art.38 Anticipazione

art.39 Pagamento del corrispettivo

art.40 Subappalto

art.41 Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

art.42 Penali

art.43 Esecuzione d'ufficio

art.44 Risoluzione del contratto

art.45 Recesso dal contratto

art.46 Riserve e reclami

art.47 Spese

art.48 Controversie

art.49 Cauzione provvisoria

art.50 Cauzione definitiva

art.51 Assicurazioni



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - Servizio oggetto dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto è lo smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale di Ercolano – codice CER 20.01.08.

ART. 2 – Definizioni – Nomine

Appaltatore e/o Esecutore e/o Impresa Appaltatrice (I.A.): La persona fisica o giuridica alla quale il committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Committente e/o Stazione Appaltante: Comune di Ercolano (NA), corso Resina n. 39 – Ercolano.

Responsabile del Procedimento: funzionario tecnico, avente i requisiti di legge, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Rappresentante dell'Appaltatore: L'appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile dell'appalto che sarà referente della stazione appaltante nei rapporti con l'impresa aggiudicataria, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni. Le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore per tramite del responsabile dell'appalto, da questo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail.

ART. 3 - Obbligo di continuità dei servizi

Il servizio oggetto del presente appalto é a tutti gli effetti connesso e consequenziale ai servizi pubblici essenziali e quindi costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – del D. Lgs 152/2006 e s. m. i..

Esso pertanto non potrà né essere sospeso e né abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Ercolano (Ente) potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico della stessa ogni onere derivante da tale inadempienza, utilizzando la polizza fideiussoria e/o la cauzione definitiva prestata per incaricare altra ditta per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto al successivo art. 43.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 4 – Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di mesi quattro (4), con decorrenza dalla data che sarà indicata nel verbale di avvio del servizio, da redigere in contraddittorio, ai sensi dell'art. 302 D.P.R. n. 207/2010.

Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto, salvo proroga nei modi e nei termini di legge.

In nessun caso il contratto potrà essere rinnovato tacitamente.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità del servizio attuale.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

ART. 5 – Estensione dell'appalto

Qualora alla scadenza naturale del contratto ed in ogni caso di risoluzione anticipata dello stesso non siano state completate le formalità relative alla nuova gara e conseguente affidamento del servizio, l'Impresa aggiudicataria, a semplice richiesta della Stazione Appaltante (Comune di Ercolano), è tenuta, previa richiesta del Comune di Ercolano entro un mese dalla scadenza del servizio, alla prosecuzione dell'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della nuova Impresa aggiudicataria e comunque per un periodo non superiore ai mesi due successivi alla data di scadenza naturale del contratto medesimo.

Durante il suddetto periodo di servizio integrativo, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal contratto e dal presente capitolato di appalto.

ART. 6 – Valore dell'appalto – Quantitativo da smaltire

L'importo a base di appalto, per l'intera durata del servizio di mesi quattro, è pari a complessivi € 200.000,00 (euro duecentomila/00 centesimi), oltre I.V.A., per un quantitativo totale di rifiuti in quattro mesi pari a tonnellate 2.000,00 (ton/mese 500,00), stimato presuntivamente sulla base della percentuale dei periodi precedenti ed in considerazione del raggiungimento migliorativo dei quantitativi da recuperare affinché salga la percentuale di raccolta differenziata.

Il quantitativo suindicato di rifiuti da smaltire può essere suscettibile di incrementi o riduzioni e, pertanto:

- a) la maggiore quantità di rifiuto sarà oggetto di apposito pagamento, il cui importo sarà determinato dal prodotto tra la maggiore quantità ed il prezzo unitario offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
- b) in caso di minore quantità, tale evento non sarà vincolante per l'Ente, per cui il mancato raggiungimento della quantità suindicata non darà diritto all'Impresa aggiudicataria di richiedere per tale motivo alcun riconoscimento o indennizzo.

Il prezzo unitario che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

La spesa è finanziata con fondi comunali.

ART. 7 – Nuova normativa

Qualora nel corso della durata dell'appalto la normativa citata nel presente Capitolato fosse abrogata o modificata, anche solo in parte, e anche subito dopo la redazione del presente capitolato, essa si intende automaticamente sostituita dalla normativa in vigore.

ART. 8 – Conoscenza delle condizioni dell'appalto

La partecipazione delle ditte all'appalto di cui al presente capitolato, implica da parte delle stesse Ditte la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio delle Ditte circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del prezzo offerto.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

ART. 9 – Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta.

Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa aggiudicataria del servizio dovrà, entro il termine fissato dal Committente, presentarsi per la stipula del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti, del deposito della cauzione definitiva, così come previsto dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 10 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

ART. 11 – Requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/06

I soggetti che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis, m-ter) e m-quater).

ART. 12 – Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D.Lgs. n. 163/06

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/06, devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede per la categoria del servizio oggetto di appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
- b) *(per i soli concorrenti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi)* essere iscritti all'Albo Nazionale e/o Regionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 8 e per classe non inferiore alla C, ai sensi del DM 28 aprile



1998, n. 406 – art. 8, comma 1;

- c) avere titolarità o disponibilità di un impianto operativo di smaltimento/recupero dei rifiuti nell'ambito del territorio nazionale, con esclusione delle isole, in possesso di regolare autorizzazione Regionale e/o Provinciale, in corso di validità, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per rifiuti biodegradabili – codice CER 20.01.08.

ART. 13 – Requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 41 D.Lgs. n. 163/06

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/06, devono possedere, a loro scelta, uno dei due seguenti requisiti di capacità economica finanziaria:

- a) idonee dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente ed in particolare la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti, la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l'esecuzione dell'appalto in parola. Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate in originale in sede di offerta. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06;

oppure

- b) avere maturato:

- 1) un fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00 centesimi) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. *Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato globale deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$.*
- 2) un fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per servizi di smaltimento/recupero di rifiuti biodegradabili – codice CER 20.01.08 pari ad almeno €. 200.000,00 (euro duecentomila/00 centesimi), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. *Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato globale deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$.*

ART. 14 – Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42 D.Lgs. n. 163/06

I soggetti che intendono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) avere eseguito per Enti pubblici e/o privati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di recupero e smaltimento di rifiuti biodegradabili – codice CER 20.01.08 per un importo pari ad almeno €. 200.000,00 (euro duecentomila/00 centesimi), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.



ART. 15 – Garanzia della qualità ex art. 43 D.Lgs. n. 163/06

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso della **Certificazione UNI EN ISO 9001:2008** – serie di accreditamento EA39.

ART. 16 – Gestione ambientale ex art. 44 D.Lgs. n. 163/06

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso della **Certificazione UNI EN ISO 14001:2004** – serie di accreditamento EA39.

ART. 17 – Possesso dei requisiti da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi

I requisiti di cui ai punti precedenti, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi:

- a) con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 11: da ogni impresa partecipante in qualunque forma giuridica partecipi (associata, raggruppata, consorziata, ecc.);
- b) con riferimento alla iscrizione alla C.C.I.A.A, di cui al precedente articolo 12 – lett. a): l'iscrizione deve essere posseduta:
 - 1) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - 2) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 (consorzi di cooperative e consorzi stabili): dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
- c) con riferimento alla iscrizione, per gli intermediari, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al precedente articolo 12 – lett. b): l'iscrizione deve essere posseduta:
 - 1) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - 3) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 (consorzi di cooperative e consorzi stabili): dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
- d) con riferimento al titolarità o disponibilità di un impianto, di cui al precedente articolo 12 – lett. c): il requisito deve essere posseduto dal concorrente, nel suo complesso, qualunque sia la forma giuridica dello stesso;
- e) con riferimento alle referenze bancarie, di cui al precedente articolo 13 – lett. a): le referenze bancarie devono essere presentate:
 - 1) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
 - 2) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane): direttamente dal consorzio;
 - 3) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili): direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori;



- f)** con riferimento ai requisiti di idoneità economica e finanziaria di cui al precedente articolo 13 – lett. b):
- 1) in caso di partecipazioni in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: i requisiti devono essere soddisfatti nel loro complesso dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dalle GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete. L'Impresa Capogruppo Mandataria, comunque deve possedere i requisiti in misura non inferiore al 60%, nel mentre la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalla/dalle impresa/e mandante/i, ciascuna delle quali comunque dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 10%; le diverse percentuali dovranno essere specificate nella dichiarazione di volontà a costituirsi in associazione temporanea o nell'atto costitutivo dell'ATI;
 - 2) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane): i requisiti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio;
 - 3) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili): i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure cumulativamente dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del D.P.R. n. 2007/2010;
- g)** con riferimento al requisito di capacità tecnica - professionale di cui al precedente articolo 14 – lett. a):
- 1) in caso di partecipazioni in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: i requisiti devono essere soddisfatti nel loro complesso dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dalle GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete. L'Impresa Capogruppo Mandataria, comunque deve possedere i requisiti in misura non inferiore al 60%, nel mentre la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalla/dalle impresa/e mandante/i, ciascuna delle quali comunque dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 10%; le diverse percentuali dovranno essere specificate nella dichiarazione di volontà a costituirsi in associazione temporanea o nell'atto costitutivo dell'ATI;
 - 2) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane): i requisiti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio;
 - 3) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili): i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure cumulativamente dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del D.P.R. n. 2007/2010;
- h)** con riferimento alla certificazione di garanzia di qualità, di cui al precedente articolo 15, ed alla certificazione di gestione ambientale, di cui al precedente articolo 16:
- 1) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
 - 2) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane): i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio;



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

- 3) in caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice (consorzi stabili): i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

PROCEDURA DI GARA

ART. 18 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante ribasso sulle'elenco posta a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 – lett. a del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'applicazione degli articoli 86, 87, 88 (individuazione ed esclusione delle eventuali offerte anomale) del medesimo decreto.

Il contratto sarà stipulato a misura.

ART. 19 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà offerto il miglior prezzo per l'Amministrazione Comunale e non esclusa quale offerta anomala.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 86 comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto lo stesso ribasso, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 20 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato interamente "a misura".

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa, che risulterà aggiudicataria del servizio, dovrà entro il termine fissato dal Committente, presentarsi per la stipula del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti di cui al successivo art. 22, del deposito della cauzione definitiva e della polizza assicurativa, così come previsto dal bando di gara e dal presente capitolato.

In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, entro il termine fissato, il Committente ha la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.



ART. 21 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 22 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato;
- b) l'offerta economica;
- c) la polizze di garanzia e assicurazioni;

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare: il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. n. 207/2010 e tutte le vigenti normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 23 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 24 – Cessione del contratto

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, é fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 25 – Cessione del credito

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'eventuale risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 26 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta "ope legis" lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché in possesso di tutti i requisiti facenti parte all'impresa mandante.

ART. 27 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D. Lgs 152/06.

L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà attestare la conoscenza del Codice del Comportamento dei dipendenti del Comune di Ercolano, impegnandosi affinché lo stesso trovi applicazione, per le parti compatibili, anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori nonché nei confronti dei dipendenti e collaboratori del subappaltatore, consapevole che in caso di violazioni degli obblighi da esso derivanti, l'Amministrazione Comunale invocherà la risoluzione di diritto del contratto.

L'Appaltatore, altresì, dovrà attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti, o loro coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado, di questa Amministrazione Comunale, anche non piú in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; e di impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

ART. 28 – Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal RUP.

Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività con le modalità previste all'art. 304 del d.P.R. 207/2010, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con gli uffici dell'Ente che tutti gli interventi e consequenziali atti siano corretti.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizio di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Rappresentante dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto.

Il Responsabile dell'Appaltatore provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Ente.

ART. 29 - Sede Legale dell'Appaltatore

L'Impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto dovrà dichiarare la sede legale presso la quale sarà inviata qualunque comunicazione da parte del Committente.

Ogni variazione di detta sede dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente; nel caso che ciò non avvenisse e di conseguenza il Committente non avesse la possibilità di inviare all'Appaltatore eventuali comunicazioni, queste saranno, a tutti gli effetti di legge, date per notificate presso la sede del Comune di Ercolano – via Aveta 6 – Ercolano.

ART. 30 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i, si informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

ART. 31 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quante eventualmente emanate in vigenza del contratto di servizio regolata dal presente capitolato.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 – Corrispettivo dell'appalto – Invariabilità del prezzo

Il corrispettivo dell'appalto, che sarà quello risultante dall'importo posto a base di gara decurtato del ribasso di gara, sarà fisso ed invariabile.

Pertanto, il prezzo offerto dall'Impresa aggiudicatrice si deve intendere remunerativo per tutti i servizi e gli obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che la ditta aggiudicatrice abbia eseguito tutte le opportune verifiche di propria convenienza.

La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo sostenute.

ART. 33 – Modalità e termini per l'avvio e per l'esecuzione del contratto

Divenuto esecutivo il contratto il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio alle procedure per la consegna del servizio.

La consegna del servizio, risultante da apposito verbale, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta per la consegna del servizio, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini di avvio del servizio decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante, a mezzo del Responsabile del procedimento, autorizzare la consegna anticipata del servizio attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano la consegna anticipata, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 302, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna del servizio, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal citato articolo 305.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 34 – Modalità di conferimento dei rifiuti

I rifiuti saranno conferiti a cura e spesa del Comune di Ercolano – per tramite del proprio gestore del servizio integrato di igiene urbana o da altro soggetto all'uopo designato – direttamente preso



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

l'impianto che la ditta aggiudicataria avrà indicato in sede di gara, affinché si proceda al loro smaltimento/recupero, il tutto nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e con rilascio di tutta la documentazione connessa al recupero e smaltimento.

Il conferimento dei rifiuti avverrà secondo le modalità che saranno concordate prima dell'inizio del servizio tra l'Impresa aggiudicataria ed il Gestore dell'Amministrazione Comunale del servizio di igiene. L'Impresa aggiudicatrice dovrà, comunque, garantire il conferimento per almeno tre volte alla settimana.

Inoltre, non è ammessa la sostituzione dell'impianto di smaltimento/recupero che la Ditta aggiudicataria ha indicato in sede di offerta, salvo casi di forza maggiore.

ART. 35 – Controllo e vigilanza

La vigilanza sul servizio competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite gli uffici incaricati, nonché a mezzo del Gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Ercolano o altro soggetto all'uopo incaricato.

L'Appaltatore consentirà tali controlli da parte dell'Ente appaltante nei modi e forme di legge.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Ogni e qualsiasi responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 36 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Trattandosi di servizio essenziale pubblico servizi pubblici, costituente attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – del D. Lgs 152/2006 e s. m. i., non sono ammesse sospensione nell'esecuzione del contratto.

ART. 37 – Termini per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto

Il termine per la ultimazione del servizio e delle prestazioni ad esse collegate è fissato in 4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

La data di ultimazione del servizio risulterà da apposito verbale sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile della ditta aggiudicataria.

ART. 38 – Anticipazione

Non è prevista alcuna anticipazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 39 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a mezzo rate mensile posticipate.

L'importo da corrispondere sarà determinato dal prodotto tra la quantità di rifiuto smaltito ed il prezzo unitario offerto dall'Impresa in sede di offerta, al netto al netto di eventuali penali e/o trattenute.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo determina dirigenziale, previa acquisizione di regolare fattura corredata dalle Bolle ecologiche di peso e su certificazione del designato ai conferimenti del rifiuto, attestanti l'avvenuto servizio reso in merito ai quantitativi effettivamente trasportati all'impianto, nonché del D.U.R.C., avente validità di legge.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Ente tutte le prestazioni inerenti il servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio di che trattasi.

Il pagamento avverrà, ad avvenuta esecutività della determina di liquidazione, a mezzo mandato di pagamento emesso sul Tesoriere del Committente sul conto dedicato comunicato dall'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010..

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale o acquisizione di D.U.R.C. non regolare.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione Committente l'Appaltatore avrà diritto agli interessi ai sensi di legge.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione di un verbale fra il Comune e l'I.A..

ART. 40 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le Ditte partecipanti all'appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto intendono servirsi del subappalto, devono indicare in sede di offerta la volontà di servirsi del subappalto ed indicare il/i servizio/i e/o prestazione/i o parte di essi che intendono subappaltare.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo, dovrà essere affidato a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti ed iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio da assumere in subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

In caso di subappalto autorizzato l'Amministrazione appaltante corrisponderà il compenso relativo direttamente all'I.A. che sarà obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ad essi affidati corrisposti al subappaltatore. Nel caso in cui l'I.A. affidatario del servizio non trasmetta, nel termine indicato, le fatture quietanzate del subappaltatore si sospenderà il successivo pagamento nei propri confronti; in tale ipotesi l'I.A. è obbligata alla prosecuzione del servizio.

L'affidamento in subappalto non esonera in alcun modo l'I.A. dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché la stessa resta comunque unica e sola responsabile, verso l'Amministrazione Committente, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

Il Comune di Ercolano è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e subappaltatore e quest'ultimo non potrà sollevare eccezione di alcun tipo nei confronti del Comune che attengono al suo rapporto con l'appaltatore o all'espletamento del servizio oggetto del subappalto.

ART. 41 – Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

La ditta in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevata ed indenne l'A.C. da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che potesse comunque a chiunque derivare, in relazione al servizio oggetto dell'appalto, manlevando con ciò l' A.C. ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio, nonché nei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando l'A.C. ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche verso terzi.

E' fatto obbligo alla Ditta di segnalare all'A.C. tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione del servizio. Sono a carico dell' Impresa tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'espletamento del servizio. Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia, compreso gli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi relativi alle unità lavorative utilizzate. A tal proposito, poiché per la tipologia del servizio ad affidare non vi è l'obbligo di elaborazione del DUVRI per l'assenza di interferenze, la ditta aggiudicataria dovrà presentare al responsabile comunale del servizio, prima dell'inizio di quest'ultimo, copia del proprio piano di sicurezza interno all'azienda.

Cedono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35 della Legge 221/2012, le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del decreto legislativo 163/2006.

ART. 42 – Penali

In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente capitolato, previa contestazione tramite fax, cui seguirà comunicazione a mezzo raccomandata A. R., il Comune di Ercolano, a mezzo del responsabile del servizio, procederà all'irrogazione, ad insindacabile giudizio dello stesso Ente, di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 150 e € 1.500, che verrà trattenuta all'atto del pagamento della prima fattura da liquidare.

In particolare, per le inadempienze più frequenti si applicheranno le seguenti penali:

- a) per ogni carico rifiutato, senza giustificato motivo, oltre all'addebito delle maggiori spese sostenute per l'eventuale conferimento del carico ad altro impianto: €. 500,00,
- b) per il mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti: €. 250,00;
- c) per il mancato rispetto dei giorni di apertura dell'impianto: €. 350,00;
- d) per il mancato rispetto dei tempi di attesa/scarico/ripartenza che non dovranno superare i 120 minuti: €. 150,00.



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

La ditta appaltatrice potrà presentare eventuali giustificazioni entro 10 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate l'Amministrazione, entro i successivi 10 giorni, procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

Nel caso in cui le penali raggiungono un importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del servizio promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine della risoluzione del contratto.

Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, il Comune di Ercolano ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune di Ercolano dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

ART. 43 – Esecuzione d'ufficio

Il Committente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Committente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli art. 42 "Penalità" e art. 44 "Risoluzione del contratto" del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese e/o la rivalsa di cui ai comma precedenti, con una maggiorazione del 15% quale rimborso delle spese generali, sarà operata dal Committente con detrazione dal canone relativo al mese successivo in cui si è verificata l'esigenza di esecuzione d'ufficio.

ART. 44 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante, potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- 1) arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, del servizio in appalto da parte dell'Impresa;
- 2) cessazione, scioglimento o fallimento dell'Impresa;
- 3) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 4) venir meno, anche parzialmente, in capo all'I.A. dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento del servizio e/o di quelli non posseduti ed avvalsi per la partecipazione alla procedura di gara;
- 5) grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del Capitolato e del Contratto tali da compromettere la regolarità del servizio;
- 6) sopravvenuta condanna passata in giudicato del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per uno dei reati di illecito amministrativo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- 7) le modificazioni soggettive della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del servizio in caso che lo stesso sia una ATI e/o un Consorzio, salvo quanto previsto dalle norme in materia;
- 8) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

indicati;

- 9) vengano accertate da parte della stazione appaltante e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni e gravi carenze di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- 10) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- 11) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 e s.m.i.;
- 12) il mancato mantenimento del deposito cauzionale definitivo e delle polizze assicurative per tutto il periodo di validità del contratto;
- 13) il raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali di cui all'art. 41 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nelle predette ipotesi il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione mediante nota raccomandata a.r., ai recapiti indicati in sede di gara o in sede di contratto, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni.

Nelle ipotesi di cui ai punti 10) e 11) la stazione appaltante applicherà, altresì, le penali previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'I.A., la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'I.A. inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto della stazione appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

L'I.A. decaduta sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi.

ART. 45 – Recesso dal contratto

La Committente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a) l'I.A. si renda colpevole di frode, grave negligenza o grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio e arrechino o passano arrecare danno alla Stazione Appaltante;

Nei casi sopra citati la Committente farà pervenire all'I.A. apposita comunicazione scritta assegnando almeno sette giorni naturali e consecutivi per adempiere agli obblighi di Capitolato.

Decorso detto termine senza che l'I.A. abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a diffidare l'I.A. ad adempiere agli obblighi contrattuali, assegnando un ulteriore tempo perentorio per detti adempimenti; trascorso tale ulteriore termine il contratto si



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

intende risolto di diritto. In seguito allo scioglimento del contratto per colpa dell'I.A., la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'I.A. inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

L'I.A. decaduta sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART. 46 – Riserve e reclami

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano all'Ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare adeguata ricevuta).

ART. 47 – Spese

Sono a totale carico dell'I.A. tutte le spese per l'organizzazione del servizio quali:

- 1) adozione dei provvedimenti e delle cautele per l'incolumità del personale;
- 2) adozione provvedimenti e cautele per evitare danni alle cose, ai beni pubblici e privati ed ai terzi, ricadendo sull'I.A. ogni responsabilità con manleva del Committente;
- 3) tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro, sono a intero carico dell'I.A.

ART. 48 – Controversie

E' categoricamente escluso il ricorso ad ogni procedura arbitrale.

Tutte le controversie e le contestazioni che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'I.A. per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con esclusione della competenza arbitrale, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n.3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall'Ufficio di Conciliazione istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.

A tal fine l'I.A. fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la propria sede legale.

In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Settore Servizi Tecnici del



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

Comune di Ercolano a disposizione dell'I.A.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 49 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti, i soggetti partecipanti alla gara devono presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria del Committente, previa prenotazione di deposito presso l'Ufficio di Ragioneria, Tesoreria che rilascerà un certificato di deposito provvisorio da allegare in originale ai documenti di partecipazione.

Le cauzioni costituite in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa o da un istituto bancario, o da una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario, di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva prevista all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06.

La cauzione provvisoria può essere costituita, sempre a scelta del concorrente, anche mediante garanzia fidejussoria che può essere rilasciata solo da:

- Istituto bancario;
- Società Assicurativa;
- Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà contenere l'esplicito impegno dal parte del Garante:

- nei confronti del Contraente, al rilascio della garanzia fidejussoria per la costituzione della cauzione definitiva prevista all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e art. 54 comma 6 L.R. 3/07, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara, in tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto;
- al pagamento dell'importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria del Committente;
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

LE FIDEJUSSIONI A GARANZIA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRANNO AVERE UNA VALIDITÀ MINIMA DI 180 GIORNI a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.



Ai sensi dell'art. 75 comma 5 del D.Lgs 163/2006 la polizza a garanzia dell'offerta dovrà, altresì, **contenere la dichiarazione, da parte del Garante, al rinnovo, a semplice richiesta della stazione appaltante, della validità della garanzia per ulteriori 90 GIORNI nel caso in cui alla scadenza del periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La validità cesserà con la comunicazione di aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

Nel solo caso di costituzione della cauzione in contanti o in titoli gli stessi saranno svincolati entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, rilasciata, da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 settore di accreditamento EA 39 e della serie UNI EN ISO 14001:2004. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui la Stazione appaltante comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 50 – Cauzione definitiva

Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, la ditta appaltatrice dovrà prestare, prima della stipula del contratto comunque e nel termine che sarà comunicato dal Committente, apposita cauzione bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art. 113, commi 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La presente garanzia fideiussoria dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa al termine dello stesso previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto medesimo.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente aggiudicatario nascenti dal Capitolato speciale e prestazionale e dagli atti di gara;
- di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale del Contraente nei confronti della Stazione appaltante;



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

- di considerare inefficace, nei confronti della Stazione appaltante, l'omesso pagamento dei premi da parte del Contraente.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 settore di accreditamento EA 39 e della serie UNI EN ISO 14001:2004.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva con decorrenza dalla data di costituzione della stessa, dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata, liquidata e saldata ogni pendenza, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora sia prorogata la validità del servizio l'efficacia della cauzione definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'Appaltatore nella quantità necessaria al ripianamento dei danni.

L'importo del deposito cauzionale definitivo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 5% rispetto a quello di riferimento della cauzione esistente.

L'importo del deposito cauzionale definitivo sarà svincolato a conclusione di tutti gli obblighi contrattuali, ad approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 51 – Assicurazioni

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della ditta Appaltatrice ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'espletamento del Servizio dato in appalto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente, salvi gli interventi in favore dell'Appaltatore da parte di società assicuratrici.

In particolare è fatto obbligo all'Appaltatore di presentare apposite polizze Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), stipulate con primaria compagnia di assicurazione. La polizza - R. C. T. (responsabilità civile verso terzi) – deve prevedere una somma globale assicurata pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 centesimi) con i massimali come di seguito suddivisi:

1. Per sinistro euro € 200.000,00 (euro duecentomila/00 centesimi);



Comune di Ercolano

capitolato speciale d'appalto dei servizi di smaltimento/recupero rifiuti biodegradabili – codice CER 200108

2. Per persona € 100.000,00 (euro centomila/00 centesimi);
3. Per danni a terzi € 200.000,00 (euro duecentomila/00 centesimi).

La polizza – R .C. O. (responsabilità civile operai e prestatori di lavoro) - dovrà avere un massimale per sinistro pari ad € 300.000,00.

Le polizze come innanzi specificate dovranno coprire i relativi rischi di responsabilità civile verso terzi per danni anche da inquinamento, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il presente appalto.

Le polizze debbono contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi nessuno escluso e non dovranno contenere percentuali di franchigia.

Le polizze, o eventuali loro appendici, dovranno essere vincolata a favore del Comune di Ercolano e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni dai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Ditta.

Le polizze RCT ed RCO devono essere prodotte e depositate in originale agli atti del Comune di Ercolano prima della stipula del contratto o della consegna anticipata del servizio e comunque entro i termini che saranno comunicati dal Committente.

Lì, 26/05/2015

Il Dirigente
(Ing. Ripoli Andrea)